

3

VERBALE DI ACCORDO DI RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO EDILIZIA

Il giorno 26 marzo 2013, presso la sede di Unindustria Forlì-Cesena si sono incontrate:

ANCE Unindustria Forlì-Cesena, rappresentata dalla Commissione Sindacale presieduta da Fabio Toni e composta da Roberto Coromano, Rino Minghini, Domenico Nardi, Davide Orioli, Giovanni Calzolari;
AGCI Forlì-Cesena, rappresentata da Valter Rusticali,
Legacoop Forlì-Cesena, rappresentata da Valdes Onofri,
Confcooperative Forlì-Cesena, rappresentata da Pierpaolo Baroni;

la Fillea CGIL Forlì rappresentata da Domenico Parigi,
la Fillea CGIL Cesena, rappresentata da Mauro Bianchi,
la Filca Cisl Forlì-Cesena, rappresentata da Carlo Bassini e Vanis Treossi,
la Feneal UIL Forlì, rappresentata da Angelo Rossi e Angelo Spampinato,
la Feneal UIL Cesena, rappresentata da Giuseppe Meglio

Considerato che

I contratti collettivi provinciali di lavoro per le imprese dell'edilizia qui rappresentate hanno alcuni istituti contrattuali simili nel merito;

Le richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali per il rinnovo sono analoghe;

Le associazioni presenti hanno convenuto di compiere congiuntamente la trattativa nell'ottica di una armonizzazione dei contratti e con l'intento di giungere quanto prima ad un unico contratto territoriale. I testi sottoscritti saranno recepiti nei singoli Contratti.

Premesso che

La grave crisi in cui versa il settore dell'edilizia rende particolarmente complesso il rinnovo dei contratti integrativi provinciali;

E' comunque intenzione delle Parti sottoscrivere un rinnovo del contratto integrativo provinciale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio, dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori.

3

Si conviene quanto segue:

1. Patto di Stabilità e ritardati pagamenti

Le parti stabiliscono di incentrare una comune azione volta a limitare i disagi causati dai ritardati pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiedendo un superamento dei vincoli del Patto di Stabilità per le somme destinate ad investimento e ad una istruttoria delle pratiche per il pagamento più veloce.

2. Selezione imprese da parte di Committenti Pubblici

Le parti, altresì, si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le Stazioni Appaltanti Pubbliche, affinché in fase di selezione, affidamento, esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.

Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le Amministrazioni Pubbliche affinché svolgano nelle varie fasi degli appalti, efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici dei lavori, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale, assicurativa, il rispetto dell'applicazione del contratto dell'edilizia (laddove la lavorazione sia tale), l'iscrizione alla Cassa Edile, l'adozione di ogni misura di sicurezza prescritta dalle vigenti normative ed il rispetto degli adempimenti riguardanti l'affidamento di fasi lavorative in subappalto.

Le parti convengono sull'opportunità di richiamare l'attenzione delle Stazioni Appaltanti Pubbliche sull'esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi più avveduti di scelta del contraente, con particolare riferimento a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (compatibile però con lavorazioni ed opere di una importanza progettuale e di cospicua somma) o dell'utilizzo della media offerta, contribuendo a limitare o ad escludere del tutto il ricorso al sistema del "massimo ribasso" che produce effetti distortivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio a danno delle imprese qualificate e strutturate, ed ovviamente dei tempi e della qualità delle opere realizzate

3. Sistema di qualificazione delle imprese

Considerato che l'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale, si conviene di promuovere congiuntamente nei confronti degli organi istituzionali, la definizione di regole efficaci per l'accesso all'attività edilizia, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Le parti ritengono irrinunciabile e non più rinviabile l'adozione di un sistema di qualificazione delle imprese anche a beneficio del mercato privato, affinché possano essere individuabili le imprese corrette e qualificate, in grado di eseguire lavori con adeguati standard qualitativi essendo in possesso delle necessarie capacità tecniche e di sicurezza e di strutture e risorse economiche e tecnologiche adeguate in

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a small number '2' in the center.

B

rapporto al tipo ed alla dimensione dell'attività esercitata. Si considera, infatti, determinante la presenza di un sistema di regole che rafforzino e valorizzino la qualificazione delle imprese ai fini dello sviluppo di un mercato fondato su logiche di corretta concorrenzialità.

4. Congruità

Le parti considerano altresì irrinunciabile l'adozione del sistema della congruità ai fini del rilascio del DURC; tale metodo costituisce una risorsa fondamentale nel contrasto al lavoro irregolare, alla evasione contributiva e alla concorrenza sleale.

5. Enti bilaterali

Le parti ribadiscono l'importanza del sistema bilaterale, quale strumento di attuazione delle politiche contrattuali e di regolamentazione del mercato del lavoro e si impegnano ad operare affinché venga rafforzato e valorizzato il sistema degli enti bilaterali, che rappresentano un indubbio valore aggiunto per il settore dell'edilizia ed una risorsa ai fini della qualificazione del settore.

A tal fine le parti confermano i seguenti obiettivi:

- di promuovere il ruolo delle Casse Edili, nel rispetto delle proprie competenze, quali organismi preposti alla legalità ed alla regolarità del lavoro in edilizia
- di potenziare e implementare le politiche attive del lavoro sulla base dei fabbisogni informativi espressi dal settore

In considerazione della grave crisi in cui versa il settore edile, che ha inevitabilmente avuto gravi ripercussioni anche sugli Enti Paritetici, le Parti convengono sulla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza degli stessi, a beneficio dei lavoratori e delle imprese ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

A motivo di ciò, in coerenza con gli orientamenti nazionali, le parti confermano l'esigenza di procedere, previa attenta analisi delle voci di entrate e di uscita, ad una razionalizzazione dei costi e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio, anche attraverso sinergie con Enti analoghi della Provincia o di altre Province.

6. Formazione

Le parti confermano la propria comune volontà di continuare ad investire fortemente sulla formazione dei lavoratori del settore edile, quale strumento fondamentale per la crescita professionale e personale delle risorse umane e per uno sviluppo qualitativo e competitivo delle imprese e attribuiscono alla formazione un ruolo centrale per attenuare gli effetti negativi dell'attuale congiuntura economica.

Le parti riconoscono che l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, rivestono carattere prioritario nell'ambito delle politiche attive del lavoro e risultano

3

3

essere fattori strategici indispensabili per il raggiungimento del comune e fondamentale obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadiscono, quindi, la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di un puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché di una adeguata e concreta cultura della sicurezza.

Le Parti confermano l'importanza della formazione obbligatoria pre-assuntiva di 16 ore, introdotta dalla contrattazione nazionale e rivolta agli operai di primo ingresso nel settore edile, quale momento determinante per l'acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza del cantiere e del lavorare in sicurezza.

7. Borsa Lavoro

Le Parti, considerate le forti ripercussioni negative che l'attuale crisi economica sta avendo sugli assetti occupazionali, riconosciuto il ruolo fondamentale del fattore umano nelle attività edili, appurata l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite nel settore, concordano di sostenere ogni utile iniziativa diretta a favorire il rientro dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche attraverso processi formativi di aggiornamento e accrescimento delle competenze.

Perciò le Parti attribuiscono essenziale importanza al progetto "Borsa lavoro" che si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.

8. Appalti e Subappalti

Le Parti concordano di adoperarsi per favorire il pieno rispetto e la puntuale applicazione delle norme contrattuali e di legge sulle prestazioni lavorative, con particolare riferimento alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti. A tal fine le imprese che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione dei contratti dell'edilizia, intendano affidare lavori in appalto o in subappalto, si impegnano allo scrupoloso rispetto della disciplina di cui all'art. 14 del CCNL industria art. 5 del CCNL cooperazione.

9. Relazioni industriali

Le parti promuoveranno, ogni qual volta si rendesse necessario, su richiesta delle OO.SS., appositi incontri per esaminare singole realtà produttive, con riferimento ad interventi che attengono ad opere di particolare rilievo.

10. Forme di lavoro non compatibili con l'edilizia

Le parti dichiarano non compatibili con il settore dell'edilizia, le forme di lavoro di associazione in partecipazione, di lavoro a chiamata e di lavoro accessorio (voucher).

B

11. Trasferta

Le indennità di trasferta vengono così modificate

INDUSTRIA-ANCE:

Trasferta giornaliera 5,25 € (dal 1.4.2013)	5,50 € (dal 1.4.2014)
Trasferta settimanale 10,90 € (dal 1.4.2013)	11,40 € (dal 1.4.2014)
Trasferta quindicinale 13,10 € (dal 1.4.2013)	13,70 € (dal 1.4.2014)
Trasferta mensile 15,75 € (dal 1.4.2013)	16,50 € (dal 1.4.2014)

Conduzione pulmini 0,08 € per km

Utilizzo del proprio mezzo per recarsi in cantiere 0,25 € /km



COOPERAZIONE: invariate

12. Reperibilità

Le parti, vista la crescente esigenza di dover eseguire interventi tecnici per manutenzioni in qualsiasi momento del giorno e della settimana, ritengono necessario definire modalità di realizzazione per la reperibilità del personale.

I lavoratori impegnati a rendersi reperibili riceveranno pertanto la seguente indennità di reperibilità:

giorni feriali: euro 6,00


sabato e giorni festivi: euro 10,00



Si conviene altresì che in caso di chiamata notturna (dopo le ore 22:00), il dipendente dovrà, il giorno seguente, usufruire di un numero di ore di riposo compensativo pari al numero di ore lavorate la notte precedente, maggiorate della percentuale per lavoro notturno.




Il lavoratore fruirà altresì di ore di permesso retribuito necessarie a coprire l'intera mattinata (qualora il computo delle ore recuperabili sia inferiore alle 4) o l'intera giornata (qualora il computo delle ore recuperabili sia maggiore di 4 ma inferiore alle 8).



Resta inteso che le ore di recupero, oltre le 40 settimanali, non avranno incidenza sui singoli istituti contributivi, di accantonamento in Cassa Edile, compreso il TFR.

Il computo dell'orario di lavoro decorrerà dal momento di raduno al punto di ritrovo aziendale, resta inteso dunque che il tempo di viaggio dal punto di ritrovo aziendale al cantiere si intende orario lavorativo.

5





13. Modifica temporanea orario di lavoro (ad integrazione degli art. 2 CCPL Industria e art. 8 CCPL Cooperazione)

Fermo restando quanto previsto dai contratti e dalle norme di legge, le parti nell'ottica di una migliore gestione dell'orario di lavoro, nonché della particolare fluttuazione del lavoro in edilizia, il quale alterna periodi sempre più stringenti di consegna delle commesse, ad altri di carenza di ordini e lavori, valutano l'opportunità di una gestione aziendale dell'orario di lavoro.

Visti l'Art 5 e il paragrafo a) dell'Art. 38 del ccnl 19 aprile 2010, e cooperazione art. 46 par i) .6 del ccnl 26 aprile 2010 verificata la volontà delle parti di governare i processi produttivi in una fase economica eccezionale come quella attuale, si conviene di dare corso a una fase sperimentale della durata del presente contratto, di una modalità con la quale in ambito aziendale o in sede di cantiere, previo accordo sindacale, si possa temporaneamente modificare l'orario di lavoro.

Ogni eventuale accordo andrà sottoscritto dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, e nel caso di presenza di RSU anche da queste ultime.

I soggetti interessati da tale normativa sono: le imprese ed i lavoratori ai quali si applica il presente accordo, sottoscritto da ANCE e Cooperazione e FENEAL FILCA e FILLEA territoriali.

LINEE GUIDA:

Sarà possibile effettuare ore di lavoro eccedenti le 40 settimanali, nel limite massimo di 45 settimanali, così come previsto dal CCNL, al fine di "accantonare" un numero di ore lavorate tale da consentire, in momenti di flessione delle commesse, un differimento del pagamento delle stesse, in luogo della Integrazione Salariale, così garantendo un trattamento migliorativo per i lavoratori ed una migliore capacità di risposta delle aziende nei periodi di picchi di lavoro.

L'orario massimo giornaliero non potrà superare le 9 ore. Nell'arco temporale dell'anno solare le ore eccedenti il normale orario di lavoro non dovranno superare le 60.

Per le ore in aggiunta lavorate all'interno del predetto accordo, al momento della maturazione sarà riconosciuta ed erogata solamente la somma pari alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

L'importo relativo alla sola paga oraria per le ore lavorate in aggiunta e pertanto così "accantonate" sarà pari alla paga oraria in essere al momento della fruizione delle stesse.


Per le ore "accantonate", al momento del recupero delle stesse, l'azienda provvederà al versamento di tutti gli oneri previsti per le normali ore lavorative (Cassa Edile, INPS, Inail).

Di massima le ore accantonate dovranno essere recuperate entro la fine dell'anno solare, fatto salvo diverse condizioni aziendali pattuite.

Nel caso in cui questo non fosse possibile, l'azienda provvederà al normale pagamento delle stesse entro il 31 dicembre.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si dovesse interrompere prima della fruizione delle ore accantonate, rimane inteso che le ore accantonate saranno retribuite contestualmente con le spettanze di fine rapporto.

6



L'attivazione della modalità di applicazione dell'orario sopra indicato, potrà avvenire previa comunicazione ai lavoratori dello stesso almeno 24 ore prima dell'inizio.

Ogni accordo aziendale dovrà prevedere il periodo previsto di picco di lavoro in cui le ore saranno accantonate ed il periodo in cui si prevede il recupero delle stesse.

14. Elemento variabile della retribuzione (EVR):

Le parti, in attuazione di quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali di settore convengono di istituire un elemento variabile della retribuzione (EVR), introdotto dalla contrattazione nazionale e da intendersi quale premio di risultato che prevede l'erogazione di un premio salariale per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Il premio EVR, per sua natura variabile ed avente la caratteristica di incertezza nell'erogazione ed indeterminata nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori territoriali ed aziendali individuati di seguito, in termini di produttività, qualità e competitività del territorio; a questo saranno applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e detassazione previsti dalla legislazione vigente.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in Cassa edile.

Inoltre le parti, ai sensi del 2 comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

L'EVR viene individuato sui minimi in vigore al 1.1.2010, con decorrenza 1.7.2011.

Definizioni:

Anno di riferimento: l'anno nel quale matura l'EVR (es. per 2013, si intende il periodo 1/1/2013-31/12/2013)

Periodo di raffronto: il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto, l'ultimo a disposizione per ciascuno indicatore (es. 2012-11-10)

Parametro di raffronto: il dato medio rilevato nel periodo di raffronto

Parametro di riferimento: il dato medio del triennio comprendente l'anno di riferimento (es. 2013-12-11)

Anno di erogazione: l'anno successivo all'anno di riferimento, ossia anno in cui viene erogato l'EVR ai lavoratori aventi diritto, se le condizioni lo consentono (es. 2014)

EVR Territoriale:

Le parti, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL 2010, convengono che la misura massima annua di

B

EVR erogabile venga stabilita entro i limiti della misura massima di cui agli artt. 12 e 46 (CCNL Industria) e artt. 52 e 81 (CCNL Cooperazione), da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Indicatori territoriali:

L'EVR è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena. La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata con riferimento ai seguenti indicatori e ai relativi pesi ponderali (Incidenza)

	INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE
1)	Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%
2)	Monte Salari denunciato in Cassa Edile	20%
3)	Ore denunciate in Cassa Edile	20%
4)	Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat	20%
5)	Rapporto tra Ore effettivamente Lavorate e Ore denunciate in Cassa Edile (dalle ore denunciate verranno sottratte le ore di malattia ed infortunio)	20%

\$

Il valore aggiunto al settore delle costruzioni deve intendersi a livello di Provincia di Forlì-Cesena rilevato dall'ISTAT.

Determinazione dell'EVR:

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, il periodo di raffronto di ogni indicatore, è il triennio utile più recente del quale siano disponibili i dati consolidati.

Per i parametri 1,2,3 e 5 si prenderanno in considerazione i dati relativi agli anni edili (ad es. 2012 = 1/10/2011-30/9/2012).


Il risultato è determinato ponendo a confronto il parametro di riferimento con quello di raffronto e si intende conseguito quando è pari a zero o positivo.

A titolo di esempio, per la determinazione dell'EVR di competenza dell'anno 2012, nel corso di apposito incontro effettuato entro il mese di aprile 2013, le parti esamineranno gli indicatori relativi al triennio 2012-11-10, raffrontandoli con quelli del triennio precedente 2011-10-09.

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due degli indicatori pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 30% dell'importo annuo calcolato sulla base delle percentuali concordate come da accordo tra le parti; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali risultasse superiore al 30% l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

8

\$



Nell'ipotesi di un numero superiore a due degli indicatori pari o positivi, l'EVR sarà determinato nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'importo annuo, come sopra determinato.

Nell'ipotesi di un solo indicatore pari o positivo, l'EVR non è riconosciuto.

Le parti provvederanno ad informare le imprese, per il tramite della Cassa Edile, dell'esito della verifica territoriale di cui sopra, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità individuate di seguito, al calcolo in sede aziendale dell'EVR.

Fase aziendale:

Nel caso in cui a livello territoriale vi siano almeno due indicatori pari o positivi, le imprese procederanno alla verifica dei seguenti due parametri aziendali, riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo per la fase territoriale.

- ore denunciate in Cassa Edile
 - volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge
- per le imprese con solo impiegati, il primo parametro sarà sostituito dal parametro: ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro

Qualora i suddetti parametri, relativi al medesimo triennio preso in considerazione per la verifica territoriale, e valutati nello stesso modo, triennio su triennio precedente, risultino entrambi pari o positivi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, qualora uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 30% più il 50% dell'eccedenza rispetto al 30% se a livello territoriale fosse scattato un EVR superiore al 30%. (ad es. EVR territoriale 40%, un parametro aziendale negativo - l'azienda eroga $30\% + (40-30)/2 = 30+5\% = 35\%$).

Nel caso i parametri risultino entrambi negativi l'impresa non dovrà corrispondere EVR.

Qualora uno o ambedue i parametri aziendali fossero negativi, l'impresa dovrà rendere un'autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle Parti che sarà allegato come parte integrante al Contratto Provinciale.

Il modulo di autodichiarazione deve prevedere due allegati:

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di aprile a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento.

Il premio sarà erogato in 9 rate mensili. L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

3

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province per ciò che concerne i lavoratori occupati nella Provincia di Forlì-Cesena, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell'indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

La verifica degli indicatori e la determinazione del risultato conseguito per gli anni 2011 e 2012 saranno effettuate entro il mese di aprile 2013. Nell'eventualità in cui i parametri fossero positivi per l'erogazione del premio, questo sarà erogato in nove rate mensili a partire dal mese di aprile 2013.

Letto, confermato integralmente in ogni sua parte e sottoscritto.

Ance-Unindustria Forlì-Cesena

Legacoop Forlì-Cesena

Confcooperative Forlì-Cesena

AGCI Forlì-Cesena-Rimini

Fillea CGIL Forlì

Fillea CGIL Cesena

Filca Cisl Forlì-Cesena

Feneal-Uil Forlì

Feneal-Uil Cesena

ACCORDO DETERMINAZIONE MASSIMA EVR

Il giorno 26 marzo 2013, presso la sede di Unindustria Forlì-Cesena si sono incontrate:

ANCE Unindustria Forlì-Cesena, rappresentata dalla Commissione Sindacale presieduta da Fabio Toni e composta da Roberto Coromano, Marino Cucchi, Rino Minghini, Domenico Nardi, Davide Orioli, Giovanni Calzolari;

AGCI Forlì-Cesena, rappresentata da Valter Rusticali,
Legacoop Forlì-Cesena, rappresentata da Valdes Onofri,
Confcooperative Forlì-Cesena, rappresentata da Pierpaolo Baroni;

la Fillea CGIL Forlì rappresentata da Domenico Parigi,
la Fillea CGIL Cesena, rappresentata da Mauro Bianchi,
la Filca Cisl Forlì-Cesena, rappresentata da Carlo Bassini e Vanis Treossi,
la Feneal UIL Forlì, rappresentata da Angelo Rossi e Angelo Spampinato,
la Feneal UIL Cesena, rappresentata da Giuseppe Meglio

In relazione a quanto previsto al punto 14 del verbale di accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro Edilizia Industria e Cooperazione, si conviene che l'entità massima dell'EVR sarà determinata in base alle seguenti percentuali da applicare sui minimi retributivi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 (minimo mensile*12):

Anno di riferimento	Percentuale massima
2011	2%
2012	3%
2013	4%

Ai fini della valutazione ed eventuale erogazione dell'EVR per l'anno 2011 e 2012, le parti si incontreranno entro il mese di aprile 2013, per la verifica dei parametri.

Ance-Unindustria Forlì-Cesena

Legacoop Forlì-Cesena

Confcooperative Forlì-Cesena

AGCI Forlì-Cesena-Rimini

Fillea CGIL Forlì

Fillea CGIL Cesena

Filca Cisl Forlì-Cesena

Feneal-Uil Forlì

Feneal-Uil Cesena

ACCORDO RLST – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI

Il giorno 26 marzo 2013, presso la sede di Unindustria Forlì-Cesena si sono incontrate:

AGCI Forlì-Cesena, rappresentata da Valter Rusticali,
Legacoop Forlì-Cesena, rappresentata da Valdes Onofri,
Confcooperative Forlì-Cesena, rappresentata da Pierpaolo Baroni;

la Fillea CGIL Forlì rappresentata da Domenico Parigi,
la Fillea CGIL Cesena, rappresentata da Mauro Bianchi,
la Filca Cisl Forlì-Cesena, rappresentata da Carlo Bassini e Vanis Treossi,
la Feneal UIL Forlì, rappresentata da Angelo Rossi e Angelo Spampinato,
la Feneal UIL Cesena, rappresentata da Giuseppe Meglio

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 26.10.2010, è istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) a decorrere dal 01.10.2013 ove non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda (RLS) o non comunicato al CTP territorialmente competente.

Ove non è stato eletto il RLS aziendale o non comunicato al CTP territorialmente competente, a decorre da tale data viene istituito il contributo a carico delle Cooperative, pari allo 0,20% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 del CCNL, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente godute.

Detto contributo, ove dovuto, è versato mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì Cesena, che lo destinerà all'autonoma gestione.

Le parti si impegnano entro la effettiva decorrenza, alla sottoscrizione di apposito accordo attuativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che preveda, scopi, ambiti attuativi, requisiti, nomina e decadenza, controversie e quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Legacoop Forlì-Cesena

Confcooperative Forlì-Cesena

AGCI Forlì-Cesena-Rimini

Fillea CGIL Forlì

Fillea CGIL Cesena

Filca Cisl Forlì-Cesena

Feneal-Uil Forlì

Feneal-Uil Cesena

**ACCORDO ATTUATIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALI (rlst)**

Il giorno 26 marzo 2013, presso la sede di Unindustria Forlì-Cesena si sono incontrate:

ANCE Unindustria Forlì-Cesena, rappresentata dalla Commissione Sindacale presieduta da Fabio Toni e composta da Roberto Coromano, Marino Cucchi, Rino Minghini, Domenico Nardi, Davide Orioli, Giovanni Calzolari;


la Fillea CGIL Forlì rappresentata da Domenico Parigi,
la Fillea CGIL Cesena, rappresentata da Mauro Bianchi,
la Filca Cisl Forlì-Cesena, rappresentata da Carlo Bassini e Vanis Treossi,
la Feneal UIL Forlì, rappresentata da Angelo Rossi,
la Feneal UIL Cesena, rappresentata da Giuseppe Meglio

In relazione a quanto previsto dall'accordo attuativo del 9.10.2002, le Parti concordano che a decorrere dal 1° ottobre 2013 le aliquote EPC a carico delle aziende per il finanziamento dell'RLST siano le seguenti:

Aziende con RLS Aziendale 0,10%

Aziende senza RLS Aziendale 0,20%

Ance-Unindustria Forlì-Cesena




Fillea CGIL Forlì



Fillea CGIL Cesena



Filca Cisl Forlì-Cesena



Feneal-Uil Forlì



Feneal-Uil Cesena

